

## **VADEMECUM OPERATIVO DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AGGIORNATO CON LE DISPOSIZIONI DEL D. Lgs. N. 14/2019**

Comporre una crisi da sovraindebitamento significa ristabilire un equilibrio economico quando il soggetto ha un volume di debiti che non gli consente di far fronte al sostentamento proprio o della propria famiglia.

### **Perché si parla di "procedure" di sovraindebitamento?**

Si parla di "procedure" di composizione della crisi perché la legge prevede attualmente tre diverse soluzioni per poter riequilibrare la situazione debitoria del sovraindebitato.

Queste soluzioni, alternative tra loro, sono:

1. l'accordo di ristrutturazione del debito del consumatore
2. il concordato minore
3. la liquidazione controllata

### **Se il sovraindebitato non può offrire alcuna utilità?**

Il debitore persona fisica che non sia in grado di offrire attualmente ai creditori alcuna garanzia, diretta o indiretta, è definito incapiente.

Il debitore, incapiente ma meritevole, ha la possibilità di accedere all'esdebitazione "solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento".

### **Quali sono le macro fasi della procedura di composizione della crisi?**

#### **Prima fase (stragiudiziale) :**

Si tratta di una fase esplorativa che ha come principale obiettivo l'analisi della situazione debitoria e patrimoniale per individuare la soluzione alla crisi.

Presa consapevolezza della propria situazione di sovraindebitato il debitore può rivolgersi ad un OCC che abbia competenza territoriale nella provincia nella quale ha la residenza da almeno 12 mesi.

Per avviare la procedura devi:

1. Scegliere l'OCC anche consultandone il regolamento che indica i costi e le modalità operative adottate dallo specifico Organismo;
2. Preparare la domanda (istanza) per la nomina del professionista "gestore della crisi" utilizzando il modello adottato dall'OCC scelto e raccogliendo tutti i documenti da allegare all'istanza e/o produrre al Gestore crisi incaricato;
3. Effettuare il pagamento per il deposito dell'istanza;
4. depositare la domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento per la nomina di un Gestore della crisi.

Sarà l'Organismo di Composizione della Crisi ad effettuare le prime verifiche e nominare, con atto del proprio Referente, il professionista Gestore della Crisi che effettuerà un'analisi della situazione debitoria e della possibile ristrutturazione dei debiti.

La fase stragiudiziale della procedura:

- si svolge in prevalenza in relazione con il Gestore crisi incaricato dall'OCC.
- prende avvio con una domanda (istanza) del sovraindebitato. Non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, ma è raccomandata per il supporto nella attività.
- prevede costi per il compenso OCC/Gestore crisi e rimborso eventuali spese documentate e strumentali alla procedura.

## 2. Seconda fase (giudiziale):

La seconda fase inizia con il deposito della proposta di piano/accordo/liquidazione presso il competente Tribunale e deve essere corredata dalla relazione del gestore della crisi, nonché di tutti i documenti necessari.

Ricevuta la documentazione, il giudice delegato, verificati di requisiti di ammissibilità e fattibilità del piano/accordo, fisserà un'udienza, che sarà comunicata all'interessato, al suo avvocato ed al Gestore della crisi, il quale provvederà ad informare i creditori interessati alla procedura.

In questa seconda fase si definisce davanti al Giudice la soluzione individuata nella prima fase come piano o accordo o liquidazione.

La fase giudiziale:

- si svolge presso il competente Tribunale.
- prende avvio con il deposito di una domanda/ricorso del sovradebitato .
- Prevede costi per la procedura giudiziale e per l'attività dei professionisti.

## PROFILO OPERATIVI

- 1.1. **Deposito domanda di accesso alle procedure di sovradebitamento di cui al D. Lgs. 14/2019 presso l'OCC della Camera di commercio dell'Emilia.**

### RICORDA

Il nostro Organismo non può accettare la domanda quando risulti una situazione di conflitto di interessi con la Camera di Commercio dell'Emilia . Non sussiste comunque conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti tua creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;

### VERIFICA :

- di avere la residenza/sede legale (per impresa minore) nei territori di competenza del Tribunale di Parma oppure di Piacenza, oppure di Reggio Emilia,
- di non essere stato esdebitato negli ultimi 5 anni
- di avere i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'accesso al tipo di procedura di composizione della crisi che intendi richiedere.

### CONSULTA :

- il tariffario e il regolamento così avrai un'idea dei costi della Procedura da Sovradebitamento e dei vantaggi che offre e potrai valutare bene i passi da compiere. Consultando il regolamento sarai inoltre a conoscenza del funzionamento dell'Organismo e di come si svolge la Procedura.

La domanda si presenta all'OCC mediante il deposito dell'apposita modulistica scaricabile dalla pagina dedicata sul sito web della Camera di commercio dell'Emilia al seguente indirizzo

<https://www.emilia.camcom.it/tutelare-limpresa-e-il-consumatore/servizi-di-composizione-crisi-da-sovradebitamento-e-liquidazione-controllata-occ> :

La domanda corredata da tutta la documentazione richiesta può essere depositata:

- a) in modalità cartacea direttamente presso la segreteria dell'Organismo previo appuntamento. In tal caso la documentazione a corredo dell'istanza dovrà essere depositata, a cura dell'istante, anche su supporto informatico;
- b) in modalità telematica tramite trasmissione a mezzo PEC. In tal caso la sottoscrizione della domanda è effettuata, a pena di irricevibilità, con firma digitale dal debitore.

Per il deposito dell'istanza è dovuto un acconto di € 366,00 (IVA compresa) tramite pagamento spontaneo al seguente link <https://pagamentonline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCEM> (causale "servizio OCCS") oppure tramite avviso PAGOPA da richiedersi alla Segreteria tramite e-mail a [OCC.sovraindebitamento@emilia.camcom.it](mailto:OCC.sovraindebitamento@emilia.camcom.it).

## 1.2 - Contenuto della domanda

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completato con i documenti, le relazioni e le dichiarazioni che sono elencati nel modulo stesso : presta particolare attenzione nella predisposizione di questi allegati:

- ⇒ il dettagliato elenco delle passività (debiti) e delle attività (es. stipendi, pensioni, aiuti di terzi, altre entrate) nonché dei beni immobili e/o mobili posseduti,
- ⇒ il dettagliato elenco dei creditori
- ⇒ il dettagliato elenco delle spese correnti mensili necessarie a sostentamento del proprio nucleo familiare
- ⇒ la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, oppure la domanda di Liquidazione controllata o la richiesta di Esdebitazione con evidenza dei tempi e modalità per superare la crisi.

Se sei assistito da un avvocato o da un professionista (advisor), è necessario presentare una procura sostanziale.

La composizione della crisi da sovraindebitamento può avvenire anche a livello familiare cioè "i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure ... "quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune". In questo caso la domanda è unica ma, dovendo le masse attive e passive dei familiari rimanere separate, dovranno essere compilati e sottoscritti un modulo ( e relativi allegati) per ciascun partecipante alla procedura familiare.

Depositando la domanda acconsenti alla circolarizzazione del passivo da parte dell'OCC e del Gestore della crisi e che consiste nell'invio di comunicazioni ai creditori che hai individuato o individuabili dalla documentazione che hai presentato.

Questo serve a ricostruire il debito esistente in modo esatto e a verificare la completezza e la veridicità dei dati che hai fornito, accertando l'attendibilità delle informazioni.

### 1.3 Accettazione istanza

La Segreteria dell'Organismo verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione obbligatoria a corredo della stessa nonché il pagamento dell'importo dovuto.

La domanda irregolare o incompleta può essere rifiutata o sospesa per un breve periodo ai fini della regolarizzazione.

Prima di depositare la domanda controlla di avere

- ➔ compilato la modulistica in ogni sua parte
- ➔ sottoscritto in modo leggibile la domanda e le dichiarazioni richieste
- ➔ allegato tutta la documentazione obbligatoria a corredo della domanda.

La domanda accolta è annotata dalla segreteria nell'apposito Registro informatico con assegnazione di un numero d'ordine progressivo e sottoposta al Referente per la nomina del professionista, Gestore della crisi, da assegnare alla procedura ed al quale trasmette copia della domanda e della documentazione allegata.

La segreteria dell'OCC provvede altresì ad effettuare tempestivamente le prescritte comunicazioni di legge agli Uffici Fiscali (Agente della Riscossione, uffici fiscali presso enti pubblici).

Il Gestore della crisi quando accetta l'incarico sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Regolamento e da rendere nota al Tribunale, impegnandosi altresì ad osservare le norme di autodisciplina di cui all'articolo 15 del regolamento. Per la gestione della singola procedura di sovraindebitamento il Gestore della crisi è contitolare del trattamento dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Il Referente OCC, anche su indicazioni del Gestore crisi incaricato, predisponde un preventivo di spesa omnicomprensivo della procedura stimato in via preliminare sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda depositata e della documentazione alla stessa allegata, tenuto conto all'art. 16 DM 202/2014.

Tale preventivo è suscettibile di variazioni in esito all'accertamento dell'attivo e del passivo da parte del Gestore incaricato e dall'eventuale diversa liquidazione del compenso a cura del Giudice delegato.

Il preventivo si articola nel compenso dovuto per la fase stragiudiziale e per la fase giudiziale e, come previsto nel nostro Regolamento, l'Organismo può chiedere al debitore acconti fino ad un importo massimo pari al 60% sul compenso pattuito mentre il saldo compenso verrà corrisposto, sempre dal debitore, in prededuzione a valere sulla procedura.

La procedura ha avvio con la sottoscrizione da parte del debitore del preventivo proposto in segno di accettazione dello stesso, la mancata accettazione del preventivo è intesa quale rinuncia all'istanza.

## 2. FASE ISTRUTTORIA

### 2.1 Il primo incontro col Debitore ed il difensore (se nominato)

A seguito dell'accettazione del preventivo, il Gestore darà corso all'incarico ricevuto e contatterà il debitore. Potrebbe ritenere opportuno fissare un primo incontro col debitore ed il difensore o advisor se nominato.

Il Gestore incontra il debitore e in stretta collaborazione con lo stesso valuta, sulla base della documentazione già fornita e di eventuale ulteriore documentazione richiesta, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità del debitore alla specifica procedura di composizione della crisi richiesta.

In assenza dei requisiti e/o condizioni richiesti per accedere alla procedura prescelta dal Debitore, il Gestore valuterà insieme allo stesso l'opportunità di chiedere l'accesso ad altra procedura o alla procedura residuale della Liquidazione o, ancora, alla Esdebitazione dell'incapiente.

L'individuazione della procedura dipenderà dalla natura dei debiti che si intendono ristrutturare, occorrendo distinguere tra debiti derivanti dalla attività imprenditoriale o professionale, debiti derivanti da garanzie e/o fideiussioni, debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo.

Sono esclusi dal beneficio dell'esdebitazione:

- ➔ Obblighi di mantenimento
- ➔ Risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale
- ➔ Sanzioni penali che non siano accessorie a debiti estinti.

### 2.3 - Verifica documenti prodotti e da produrre.

Il Gestore esaminerà la completezza della documentazione che il CCII (art. 39; artt. 67 – 76 - 283) richiede a pena di inammissibilità e/o improcedibilità, ai fini del deposito della proposta di Concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di accesso alla procedura di Esdebitazione dell'incapiente nonché quelli richiesti per l'accesso alla Liquidazione controllata, in virtù dell'art. 39 CCII.

I documenti che il debitore deve produrre in allegato alla domanda sono i seguenti:

1. Copia documento d'identità e Codice Fiscale (della persona fisica istante e/o del legale rappresentante);
2. ALLEGATO A) da pag. 5 a pag. 11, debitamente compilato e sottoscritto ove richiesto (Gli importi delle spese di sostentamento dovranno essere adeguatamente documentati e non ricoprendere spese superflue ma solo quelle strettamente indispensabili per il sostentamento del nucleo familiare e coerenti con gli ultimi dati ISTAT "Spese per i consumi delle famiglie" pubblicati)
3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (ovvero modello CU in caso di non presentazione della dichiarazione dei redditi oppure dichiarazione di non possedere redditi)
4. Descrizione della propria situazione lavorativa, familiare e relazione dettagliata sui motivi del sovraindebitamento

5. Bozza del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore o della domanda di liquidazione controllata o di richiesta esdebitazione incapiente che indichi in tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento

A titolo non esaustivo i documenti che il debitore dovrà produrre, anche a richiesta del Gestore, e che il medesimo Gestore della crisi dovrà esaminare/accertare per svolgere il proprio incarico e predisporre la relazione particolareggiata obbligatoria per il deposito della domanda/ricorso in Tribunale sono i seguenti:

1. Estratti conto corrente bancario/postale/carta-ricaricabile degli ultimi 5 anni
2. Se proprietario di immobili di qualsiasi tipo, anche solo di una quota: visura ipocatastale e relativa perizia valutativa
3. Certificato Unico dei debiti tributari
4. Certificato Centrale Rischi della Banca d'Italia
5. Certificato Centrale Rischi Consorzio per la Tutela del Credito
6. Eventuali estratti conto di polizze vita o pensioni integrative o depositi
7. Eventuali contratti di locazione e/o eventuale piano di mutuo
8. Eventuali certificati di proprietà di autoveicoli o altri beni registrati
9. Eventuali ingiunzioni, decreti, perizie e ogni atto privato o giudiziario riguardante i debiti in essere
10. copia atti relativi a procedure esecutive pendenti
11. copia atti relativi a contenzioni civili/ amministrativi/ tributari/penali)
12. In caso di concordato minore occorre allegare (art. 75 CCII):

Dichiarazioni fiscali e Registri IVA degli ultimi 3 anni - Bilanci degli ultimi 3 anni - Elenco dei beni dell'impresa - Elenco dipendenti in forza e DURC - Eventuali leasing o altri finanziamenti - Eventuali certificati/autodichiarazioni di chiusura di partita iva personale o di cessazione di impresa

Il Gestore, anche al fine di verificare che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori, potrà voler accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30 ter comma 2 del D. Lgs. n. 141/2010 e l'archivio ANIA tra imprese assicuratrici. A tal fine il debitore si obbliga a rilasciare al Gestore la delega all'accesso alle Banche dati.

Il Gestore procederà inoltre alla circolarizzazione del passivo, inviando PEC o raccomandata ai creditori, come individuati dal Debitore e dei quali dovrà fornire l'indirizzo del domicilio digitale e come risultanti dai documenti prodotti o dalle verifiche presso le banche dati, al fine di ricostruire con esattezza il debito esistente.

### **3. LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DELL'OCC/GESTORE CRISI**

Il ricorso contenente la proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore o di Concordato minore dovrà essere corredata della Relazione dell'OCC, che, pur con alcune variazioni a seconda della procedura, dovrà comunque contenere:

- a) verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere le obbligazioni;

- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni assunte; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta;
- f) indicazione del programma di soddisfacimento dei creditori e le percentuali attribuite,
- g) la valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
- h) indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del "merito creditizio" del debitore ai fini della concessione del finanziamento, valutato in relazione al suo reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- i) l'indicazione dei presunti costi della procedura.

Nel caso di Liquidazione controllata, la relazione dell'O.C.C. dovrà contenere ex art. 269 CCII: la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.

Nel caso di Esdebitazione dell'incapiente, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. dovrà contenere ai sensi dell'art.283 CCII:

- a) la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura e in particolare il profilo della meritevolezza;
- b) la verifica dell'insussistenza di utilità diretta o indiretta anche in prospettiva futura a favore della massa;
- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere le obbligazioni
- d) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni assunte; e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

#### 4. L'ISTANZA DEL DEBITORE DA DEPOSITARE IN TRIBUNALE

##### 4.1 - Contenuto della domanda

A conclusione dell'attività istruttoria svolta dal Gestore, come sopra descritta, il Debitore dovrà redigere con l'ausilio del proprio Advisor o del Gestore OCC il ricorso introduttivo della procedura prescelta, distinguendo le seguenti sezioni:

1. Identificazione del Debitore e premessa introduttiva sulla presenza dei presupposti di ammissibilità;
2. Indicazione eventuale del legale che assiste il Debitore (necessario per il Concordato minore) allegando la procura alle liti e il contratto professionale;
3. Descrizione della situazione patrimoniale e della consistenza reddituale del Debitore, e della propria famiglia, indicazione delle proprietà immobiliari e di mobili registrati;
4. Elenco di tutti i creditori, dell'ammontare dei singoli crediti e con indicazione degli eventuali privilegi e prelazioni di legge;
5. Indicazione delle spese correnti per il mantenimento del Debitore e della sua famiglia.
6. Indicazione precisa delle cause dell'indebitamento;
7. Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
8. Indicazione degli eventuali atti di disposizione e/o di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

9. Attivo da destinare alla procedura e cronoprogramma dei pagamenti;
10. Eventuali garanzie di terzi;
11. Eventuale falcidia di debiti derivanti da finanziamenti garantiti con cessione del quinto di stipendio o pensione o TFR del Debitore;
12. Eventuale falcidia dei crediti tributari e previdenziali;
13. Eventuale proposizione di istanza ai fini della sospensione di procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare il piano (per la RDC e CM);
14. Eventuale proposizione di istanza al fine di inibire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento;
15. Indicazione degli atti del debitore impugnati dai creditori (se esistenti);
16. Indicazione dei costi della procedura;
17. La proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore o di Concordato minore (in continuità o liquidatorio) o la domanda di Liquidazione controllata o di Esdebitazione dell'incapiente;
18. Indicare in via di subordine, se ritenuto, la domanda di conversione in procedura di liquidazione controllata, prospettandone in ricorso contenuto e programma di liquidazione.

#### **4.2 il ricorso**

Il ricorso, corredata dalla elencata documentazione e della relazione dell'OCC, deve essere depositato presso il Tribunale del luogo di residenza della persona fisica o della sede legale o comunque principale dell'azienda.

Per la presentazione del ricorso per Ristrutturazione dei debiti del consumatore o l'istanza di Liquidazione controllata o di Esdebitazione dell'incapiente il Codice della Crisi non prevede l'assistenza tecnica, che comunque è sempre auspicabile.

Il Debitore, qualora abbia i requisiti di legge, può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e ss DPR n. 115/2002. L'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente.

**APPROFONDISCI QUESTE INFOMAZIONI  
CONSULTA LE ALTRE SEZIONI DI QUESTA PAGINA**

---